Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679

TRA

l'**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma**, con sede in Piazzale delle Belle Arti 2, CAP 00196, Roma, in persona del Presidente, legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Mario Civetta (di seguito il "Ordine" o anche "Titolare del trattamento")

E

la **Fondazione Centro Studi Telos**, con sede in Via Flaminia 141, CAP 00196, Roma, in persona del Presidente, legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Giovanni Battista Calì, (di seguito la "Fondazione "o il "Contitolare del trattamento").

Di seguito il Titolare del trattamento e il Contitolare del trattamento saranno indicati congiuntamente come le Parti o i Contitolari e ciascuna separatamente come la Parte.

PREMESSO CHE:

A. l'Ordine, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 139 del 2005, "*promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi*";
B. la Fondazione, per statuto, "*ha lo scopo di valorizzare la figura e l'attività professionale degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, attuando iniziative di supporto all'attività dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, indicato anche come Ordine di Roma.*

   A tale scopo la Fondazione, in via strumentale, per i compiti istituzionali dell'Ordine medesimo, si propone di:

   - *organizzare, su richiesta dell'Ordine ed ai fini della FPC, convegni, congressi, seminari,*

forum e riunioni di studio su materie di interesse della professione;

- *attuare progetti in collaborazione con le Commissioni di studio dell'Ordine di Roma e con altri Enti che organizzano eventi formativi nelle materie di competenze della categoria professionale;*
- *organizzare corsi di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione nonché master e scuole di formazione e di alta formazione su tematiche di interesse degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, anche avvalendosi di consulenti esterni ovvero stipulando convenzioni con Università, imprese ed enti pubblici e privati;*
- *organizzare corsi, seminari e scuole di preparazione all'esercizio della professione per tirocinanti.*

La Fondazione si propone altresì di:

- *effettuare attività di ricerca e di studio nelle materie di competenza degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma;*
- *organizzare, patrocinare e promuovere manifestazioni culturali in genere al fine di favorire l'aggregazione ed il confronto all'interno della categoria professionale;*
- *effettuare indagini e sondaggi su tematiche di interesse della categoria professionale";*

C. l'espletamento dell'attività sopra descritta da parte della Fondazione a beneficio dell'Ordine comporta il trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4, 1) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo il "Regolamento"), degli iscritti nell'Albo e nell'Elenco Speciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nonché nel registro dei Tirocinanti tenuti dall'Ordine avvalendosi di mezzi, competenze, infrastrutture e risorse proprie;

D. per l'esecuzione di tali attività le Parti pongono in essere, singolarmente, operazioni di trattamento di dati personali per finalità legate alla sua gestione amministrativa, organizzativa e contabile configurando in tal modo una correlazione di trattamento dei dati personali degli iscritti ed una co-titolarità nei trattamenti derivanti dalle attività istituzionali delle Parti, definendone congiuntamente sia le finalità che le modalità del Trattamento;

E. la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali impone una serie di obblighi e vincoli al trattamento di dati personali da parte del Titolare del trattamento, che influenzano il trattamento in questione;

F. in particolare, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (EU) 2016/679, allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento, essi sono contitolari del trattamento;

G. i contitolari del trattamento devono, pertanto, determinare in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente;

H. l'accordo suddetto deve, pertanto, disciplinare gli obblighi dei contitolari con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché i rispettivi ruoli nella comunicazione delle informazioni agli interessati;

I. a tal fine, è opportuno designare un referente quale punto di contatto per gli interessati;

J. in virtù del rapporto intercorrente con il Contitolare, è intenzione del Titolare determinare congiuntamente con quest'ultimo le finalità e le modalità del trattamento;

K. con il presente accordo (di seguito l'"Accordo") il Titolare del trattamento intende dunque instaurare con la Fondazione un rapporto di contitolarità nel trattamento e disciplinare, di conseguenza, i rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli interessati;

L. nell'ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, tanto il Titolare quanto il Contitolare dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili di volta in volta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali;

tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti, come sopra rappresentante, si conviene e si stipula quanto segue.

1. OGGETTO

1.1. Con il presente Accordo l'Ordine e la Fondazione determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento (EU) 2016/79, nonché dalle disposi-

zioni di legge vigenti con riguardo al trattamento dei dati personali. Con il presente Accordo le Parti stabiliscono, altresì, i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

1.2. La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4.2) del Regolamento ed ha a oggetto il trattamento di tutti i dati personali già presenti in tutti gli archivi, sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.

1.3. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento (EU) 2016/679, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun contitolare del trattamento.

2. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI CONTITOLARI

2.1. I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e modalità del trattamento di dati e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento (EU) 2016/679 e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali.

2.2. In particolare, con il presente Accordo i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti e gestione dei rapporti con i contraenti e con gli utenti; per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

2.3. L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento suddetto sarà redatta e fornita dall'Ordine, il quale dovrà precisare nell'informativa medesima, in modo chiaro e comprensibile per l'interessato, la contitolarità del trattamento con la Fondazione.

Il Titolare è autorizzato a ricorrere a fornitori/subfornitori esterni per la fornitura di qualsiasi servizio relativo alla gestione delle attività di cui al presente accordo. La Fondazione, limitatamente ai fornitori/subfornitori che trattano i dati personali degli Iscritti, conferisce sin da ora al Titolare, qualora si rendesse necessario, mandato a sottoscrivere, anche per conto della Fondazione, gli atti di nomina a responsabile del trattamento dei predetti fornitori/subfornitori.

2.4. Le Parti convengono inoltre che i reclami e le richieste di esercizio dei diritti presentati dai contraenti o utenti saranno gestiti in via esclusiva dall'Ordine restando in ogni caso inteso che gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti di entrambi i Contitolari ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento sopra citato, evocando ciascun Titolare, indipendentemente dall'altro, dinanzi all'Autorità Nazionale di Controllo (ANC) e/o la giustizia nazionale. In relazione all'esercizio dei diritti dell'interessato, il Titolare adotterà le misure tecniche, organizzative, infrastrutturali e procedurali adeguate per dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti avanzate da parte dell'interessato, nonché alle richieste delle Autorità competenti, fornendo adeguato riscontro in forma concisa, trasparente, intelligibile, facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro. A tal riguardo, ciascuna delle Parti collaborerà con l'altra Parte nelle attività di comunicazione tempestiva delle istanze dell'interessato, nella raccolta delle informazioni necessarie per fornire una risposta tempestiva ed efficace agli Iscritti, ai sensi di quanto previsto dalla Normativa Applicabile e delle richieste formulate dalle Autorità competenti.

2.5. I Contitolari del trattamento saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

2.6. Pertanto, ogni Contitolare può dover risarcire in toto l'interessato che dimostra di essere stato danneggiato dal trattamento. Soltanto in un momento successivo, il Contitolare che ha risarcito in toto l'interessato può rivalersi sull'altro Contitolare responsabile effettivo del danno, esercitando l'azione di regresso.

2.7. Anche i danni provocati all'interessato in casi di forza maggiore, saranno a carico di entrambi i Contitolari in solido che dovranno fronteggiare il rischio della forza maggiore; il Contitolare che ha pagato avrà azione di regresso nei confronti dell'altro.

2.8. Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Regolamento (EU) 2016/679, a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale del presente Accordo.

Le Parti si danno atto che i Dati personali trattati per le finalità di gestione organizzativa delle attività istituzionali oggetto del presente Accordo saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione di dette attività nonché per esigenze difensive delle Parti ed in ogni caso saranno conservati nel rispetto delle disposizioni della Normativa Applicabile, delle disposizioni ci-

vilistiche vigenti e delle disposizioni regolamentari di settore.

Le Parti si danno atto che i Dati personali trattati per le finalità amministrative e contabili saranno conservati, nel limite massimo del termine prescrizionale ordinario applicabile ai rapporti contrattuali o ad altri rapporti giuridici applicabili (massimo 10 anni).

2.9. Con il presente Accordo, i Contitolari del trattamento si impegnano, infine, a designare un referente quale punto di contatto per gli interessati.

3. SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITÀ

3.1. Il Contitolare del trattamento si impegna a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità instaurato con il Titolare.

3.2. In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi e le finalità di trattamento previsti dal presente Accordo.

4. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

4.1. Il Contitolare del trattamento è tenuto a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali raccolti, trattati o utilizzati nell'ambito del rapporto di contitolarità, conformemente al piano della sicurezza stabilito. Il Contitolare del trattamento deve verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire sufficiente documentazione al Titolare.

4.2. Il Contitolare del trattamento adotterà tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

4.3. Il Contitolare eseguirà un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

5. TRATTAMENTO DATI AL TERMINE DEL CONTRATTO DI CONTITOLARITÀ

5.1. Alla cessazione del presente accordo, indipendentemente dalla causa, l'Ordine rimarrà il titolare autonomo del trattamento dei dati degli iscritti e le Parti concorderanno le modalità tecni-

che, organizzative e procedurali necessarie per la dismissione dei dati personali oggetto di trattamento.

5.2. Le Parti provvederanno, al termine delle operazioni di trattamento, alla integrale cancellazione o all'inintelligibilità dei dati, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, etc.).

6. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

6.1 Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.

6.2 L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

6.3 Con il presente Accordo le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o accordo tra esse esistente, relativo al trattamento dei dati personali.

6.4 Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.

Roma, lì 25 maggio 2018

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma
Dott. Mario Civetta

Fondazione Centro Studi Telos
Dott. Giovanni Battista Calì